


UNIONE DEI COMUNI “ALTA PIANA DEL MESIMA”

STATUTO

NUOVA ARCHITETTURA DEL NUOVO ENTE *INFRA* COMUNALE



CONCERTATO ATTRAVERSO UN CONFRONTO TECNICO - ISTITUZIONALE ANCHE
CON LA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SULLA UNIONE DEI COMUNI

“ALTA PIANA DEL MESIMA”

Approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale di Laureana di Borrello del _____, n. ____

Deliberazione del Consiglio Comunale di San Pietro di Caridà del _____, n. ____

Deliberazione del Consiglio Comunale di Feroletto della Chiesa del _____, n. ____

Deliberazione del Consiglio Comunale di Serrata del _____, n. ____

Deliberazione del Consiglio Comunale di Candidoni del _____, n. ____

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità dell'Unione
- Art. 3 - Obiettivi programmatici
- Art. 4 - Criteri generali dell'attività
- Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone
- Art. 6 - Durata
- Art. 7 - Adesione e recesso

TITOLO II COMPETENZE

- Art. 8 - Funzioni e servizi trasferibili
- Art. 9 - Procedimento per l'ulteriore trasferimento di competenze

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

- Art. 10 - Organi

Capo II Il Consiglio

- Art. 11 - Composizione
- Art. 12 - Convocazione della prima seduta
- Art. 13 - Durata in carica
- Art. 14 - Funzionamento
- Art. 15 - Commissioni consiliari
- Art. 16 - Commissioni speciali per attività di studio
- Art. 17 - Competenze
- Art. 18 - Decadenza dei consiglieri

Capo III

Il Presidente e Vice Presidente del Consiglio dell'Unione - Conferenza dei Capigruppo

- Art. 19 - Presidente del Consiglio dell'Unione
- Art. 20 - Conferenza dei Capigruppo

Capo IV

La Giunta, Il Presidente e vice Presidente

- Art. 21 - Composizione e nomina della Giunta
- Art. 22 - Competenze della Giunta dell'Unione
- Art. 23 - Presidente e Vice Presidente dell'Unione
- Art. 24 - Competenze del Presidente dell'Unione
- Art. 25 - Dimissioni e Cessazione dalla carica di Presidente

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 26 - Principi della Partecipazione
- Art. 27 - Referendum
- Art. 28 - Iniziativa Popolare
- Art. 29 - Diritto di Informazione e di Accesso agli Atti
- Art. 30 - Normativa Applicabile

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 31 - Principi Generali
- Art. 32- Ordinamento degli Uffici
- Art. 33 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art.34 - Il Segretario
- Art. 35 - Direzione dell'organizzazione
- Art. 36 - Responsabili di servizio
- Art. 37 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
- Art. 38 - Servizi pubblici locali
- Art. 39 - Principi di collaborazione

TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITA'

- Art. 40 - Finanza e fiscalità dell'Unione
- Art. 41 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 42 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 43 - Revisione economica e finanziaria
- Art. 44 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 - Atti regolamentari
- Art. 46 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 47 - Approvazione e modifiche dello Statuto
- Art. 48 - Norme finali

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

1 - Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale autonomo denominato Unione di Comuni "**ALTA PIANA DEL MESIMA**", ne individua le funzioni e determina le risorse per il loro svolgimento.

2 - L'Unione è composta dai comuni fondatori di: **LAUREANA DI BORRELLO - SAN PIETRO DI CARIDÀ – FEROLETO DELLA CHIESA - SERRATA – CANDIDONI** e dagli altri eventuali comuni che, successivamente, vi aderiranno, secondo le norme del presente statuto e della normativa in materia di riferimento,

3 - L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

1 - L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta i comuni presenti nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, perseguendo la progressiva integrazione dei comuni che la costituiscono, attraverso la sussidiarietà tra gli enti e tenendo conto delle loro vocazioni e peculiarità, tra l'altro, quella del rilancio della politica energetica alternativa a quella dei combustibili fossili, nonché dello sviluppo del turismo di un'ampia zona montana.

2 - L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e delle eventuali norme regionali in materia di associazioni e unioni fra comuni, del presente statuto e dei relativi regolamenti di attuazione.

3 - E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali.

4 - L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Regione Calabria, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione perseguendo le finalità di cui al precedente comma.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

1 - Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio, favorendo l'iniziativa economica di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico,culturale, religioso ed artistico dei borghi e le loro tradizioni di lavoro e di progetti intimamente legati al territorio, che mettono in risalto le tipicità territoriali;

b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti ai comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) favorire l'integrazione fra le diverse realtà territoriali limitrofe;
- e) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovra-comunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione;
- f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli comuni, assicurando maggiore efficienza ed economicità a vantaggio della collettività;
- g) promuovere il patrimonio dei centri storici e delle tradizioni economico – culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori ricompresi nell'Unione;
- h) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni limitrofi, favorendone l'eventuale adesione all'Unione.

Art. 4 - Criteri generali dell'attività

1 - Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi della pianificazione strategica metropolitana della Città di Reggio Calabria e dei criteri di azione che disciplinano l'attività amministrativa.

2 - L'Unione svolge la propria attività secondo il metodo e con gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio, secondo il principio della leale collaborazione.

Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone

1- La sede dell'Unione è situata in Laureana di Borrello presso la sede comunale.

2 - La sede del Consiglio dell'Unione dei Comuni è San Pietro di Caridà, fermo restando che la massima assemblea può essere convocata ad hoc in maniera itinerante tra le singole municipalità per valorizzare le peculiarità di un territorio, nell'arco di ciascun quinquennio di legislatura, ove necessitato dall'argomento all'ordine del giorno affrontato.

3 - L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone approvati dal Consiglio dell'Unione.

4 - La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6 - Durata

1 - L'unione è costituita a tempo indeterminato, vincolando, comunque, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni i comuni fondatori.

2- Lo scioglimento dell'Unione è disposto dal Consiglio dell'Unione con una doppia approvazione conforme che abbia raggiunto la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti il plenum dell'assemblea dell'Unione. La seconda approvazione deve avvenire a distanza di un periodo non inferiore ai sei mesi dalla pubblicazione della prima deliberazione, con lo stesso

quorum elevato già previsto in precedenza deliberando lo scioglimento e statuendo quale data di decorrenza la scadenza più prossima all'ultimo esercizio finanziario;

Art. 7 - Adesione e recesso

1 - L'adesione di un nuovo Comune è deliberata dal rispettivo Consiglio comunale con la maggioranza assoluta qualificata dei 2/3 dei componenti. Essa acquista efficacia dopo l'approvazione del Consiglio dell'Unione, che interviene, per tale finalità inclusiva, su istanza del Consiglio del Comune aderente, approvando la richiesta con la maggioranza assoluta del 50% +1 dei suoi componenti.

2 - L'adesione decorre dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione degli atti di cui al comma precedente.

3 - Ogni nuovo Comune aderente all'Unione può recedere, non prima di anni 3 dall'adesione all'atto costitutivo, con distinto provvedimento consiliare e con le modalità previste dal precedente comma 1;

4 - Ogni Comune partecipante all'Unione, in ossequio all'art.6 comma 1, previo parere obbligatorio ma non vincolante dell'Unione, può recedere unilateralmente con provvedimento adottato dal proprio Consiglio con le procedure e la maggioranza di cui al precedente comma 1;

5 - Il recesso deve essere deliberato entro il primo semestre dell'anno ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo in coincidenza della scadenza dell'esercizio finanziario. Dal medesimo termine cessano dalla carica i componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune recedente.

6 - In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune, ivi compresi, pro-quota e secondo principi di equità, le passività eventualmente prodottesi in capo all'Unione nel periodo di adesione del Comune recedente. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Entro la data fissata per il recesso, il comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione. Fatte salve le diverse previsioni del presente statuto, restano comunque validi tutti gli obblighi generali dei comuni previsti dalle vigenti normative.

7 - In caso di scioglimento dell'Unione, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli comuni pro-quota e secondo principi di equità.

8- Le controversie che insorgessero in relazione alle disposizioni del presente articolo sono demandate ad una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato d'intesa tra il sindaco del comune interessato ed il Presidente dell'Unione. La decisione della commissione è vincolante per le Parti.

9 - Il personale comunale trasferito all'Unione, in caso di scioglimento o recesso, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui dotazione organica era inserito.

10 - Il personale assunto direttamente dall'Unione, in caso di scioglimento, viene trasferito prioritariamente nei Comuni che la costituiscono nel rispetto della pianta organica, oppure in altri Enti qualora non sia possibile e comunque secondo un "piano di mobilità" stabilito, in via preventiva, con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8 - Funzioni e servizi trasferibili

1 - I comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni previste dall'art 14, comma 26, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e di ogni attività ad essi delegata, precisamente:

- a) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito sovra comunale (come, ad esempio, i servizi di trasporto pubblico ivi compreso quello scolastico) ;
- b) catasto, ad eccezioni delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- c) attività, in ambito sovracomunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- d) pianificazione urbanistica nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;
- f) polizia locale;
- g) turismo e manifestazioni culturali sovracomunali, comprendendo la formulazione di proposte in materia agli enti di rango superiore;
- h) nucleo di valutazione del personale dell'Unione;
- i) attività, di recupero, valorizzazione ed implementazione dell'imprenditorialità e di programmazione, progettazione e realizzazione di fonti energetiche alternative e rinnovabili;
- j) attività di promozione e valorizzazione dell'ecosistema ambientale del fiume Mesima e dei suoi affluenti costituenti altri tratti fluviali appartenenti al territorio dell'**ALTA PIANA DEL MESIMA**".

2 - Ai fini del migliore esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, tramite specifici accordi da sottoporre alla Giunta dell'Unione, saranno individuate apposite forme e modalità di leale collaborazione tra enti per le finalità e gli obiettivi di cui al precedente comma 1, nonché quelli esplicitati agli articoli 2 e 3 del presente statuto.

3 - Possono altresì essere affidate all'Unione attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei comuni che la costituiscono ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

4 - I comuni possono attribuire all'Unione, successivamente e ad integrazione del presente statuto, ulteriori competenze e/o funzioni rispetto a quelle inizialmente affidate.

5 - L'Unione può, altresì, stipulare convenzioni, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti o siano ad essi complementari.

6 - I servizi che istituzionalmente o per disposizione di legge non possono essere conferiti perché devono essere garantiti dal singolo comune, possono essere oggetto di gestione associata con l'Unione, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 9 - Procedimento per l'ulteriore trasferimento di competenze

1 - Il trasferimento di ulteriori competenze, rispetto a quelle previste dall'art. 8, è deliberato dai comuni dell'Unione a maggioranza assoluta qualificata dei 2/3 dei componenti e si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi una qualsiasi forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.

2 - A seguito del trasferimento di una determinata funzione, l'Unione diviene titolare di tutte le competenze amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente competono le eventuali tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, l'accertamento ed il prelievo.

3 - L'atto di conferimento assolve a tutte le adempienze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità di rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle funzioni delegate all'Unione e il compito di gestirle in nome, per conto e nell'interesse dei comuni.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

Art. 10 - Organi

1 - Gli organi dell'unione sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente dell'esecutivo ed il Presidente del Consiglio, sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni associati. Il presidente dell'esecutivo è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la composizione della giunta è formata dai sindaci dei comuni dell'Unione o da amministratori in carica, se da loro delegati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

2 - Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti e sono, quindi, soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede esclusivamente al rinnovo dei rappresentanti dei comuni interessati dalle elezioni.

3 - I componenti degli organi istituzionali dell'Unione esercitano il loro mandato e percepiscono l'indennità di funzione ed i gettoni di presenza previsti dalla legge e deliberati dagli organi dell'Unione, oltre al rimborso delle spese documentate per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle attività istituzionali degli organi, secondo le modalità, eventualmente, statuite dal Regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione ed in ossequio alla normativa vigente.

Capo II Il Consiglio

Art. 11 - Composizione

1 - Il Consiglio dell'Unione è composto dal suo Presidente eletto, dai Sindaci dei Comuni partecipanti e da 3 consiglieri comunali per ciascun Comune, Esso è quindi inizialmente composto da un totale di 20 membri. di cui 15 Consiglieri eletti tra i componenti dei rispettivi consigli dei 5 Comuni fondatori, assicurando la rappresentatività delle minoranze, precisamente due consiglieri saranno nominati come espressione della maggioranza ed uno della minoranza delle singole assemblee municipali a questi si aggiungono i 5 componenti di diritto nelle persone dei Sindaci dei rispettivi comuni.

2 - Nella prima seduta il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente del Consiglio dell'Unione che dura in carica 24 mesi ed è rieleggibile.

3 - In caso di future adesioni il Consiglio verrà adeguato in modo corrispondente, con la presenza di tre consiglieri per ogni comune aderente più il Sindaco, analogamente qualora un Comune dovesse venire meno, si procederà a diminuire in modo corrispondente il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione.

Art. 12 - Convocazione della prima seduta

1 - La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro trenta giorni dalla data di avvenuta proclamazione degli eletti;

Art. 13 - Durata in carica dei consiglieri

1 - Nel caso in cui sia necessario sostituire un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 2, facendo salvo il periodo di *prorogatio*, previsto al comma seguente, da computarsi a partire dall'avvenuta comunicazione al Consiglio dei Ministri di individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale dei municipi appartenenti all'Unione .

2 - Quando viene rinnovato il Consiglio di uno o più comuni dell'Unione, la rispettiva rappresentanza rimane in carica, in regime di prorogatio, fino alla nomina dei successori da parte del Consiglio comunale rinnovato.

3 - Il Consiglio dell'Unione, in caso di scioglimento, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo collegiale, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14 - Funzionamento

1- Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi del presente statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede, in

particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno la metà + 1 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione;

Art. 15 - Commissioni consiliari

1 - Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2 - Il Presidente viene eletto dalle rispettive commissioni a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3 - I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e dalla delibera di nomina delle commissioni.

Art. 16 – Commissioni speciali per attività di studio

1 - Con deliberazione del Consiglio a maggioranza semplice sono istituite apposite Commissioni consiliari per attività di studio e di approfondimento per tematiche legate agli obiettivi ed alla finalità dell'Unione dei Comuni con modalità di funzionamento analogo alle commissioni ordinarie, con la possibilità di essere integrate da due componenti aggiuntivi ed esperti nominati dalla Commissione, tra soggetti dotati di particolari competenze tecniche .

2- Ai componenti, anche a quelli aggiunti, si applica la disciplina prevista per gli amministratori locali ex artt. 78 d.lgs nr. 267/2000 e s.s., precisando, inoltre, che l'incarico nelle suddette commissioni speciali previste al comma precedente è a titolo gratuito, salvo un rimborso delle spese nel limite di quelle documentate e connesse all'attività di spostamento con mezzo di trasporto pubblico o privato eventualmente necessaria all'espletamento del mandato, salvo se previsto dal Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17 - Competenze

1 - Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

2 - Il Consiglio, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) l'adozione degli atti di cui all'art. 42 del D.Lgs 267/2000, in quanto compatibile.
- b) adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza, nella prima convocazione, della metà più uno dei consiglieri assegnati.

3 - Il regolamento dovrà comunque garantire ai consiglieri tutte le prerogative e garanzie previste dalla legislazione vigente in materia.

4 - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate

in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

5 - Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 18- Decadenza dei consiglieri

1 - Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per cinque volte consecutive alle sedute del Consiglio decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata, provvede a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

2 - In tal caso, il Consiglio comunale di cui fa parte il consigliere decaduto, provvede, entro i successivi trenta giorni, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico, tra maggioranza e minoranza, in seno ai propri membri, presso il Consiglio dell'Unione.

Capo III

Il Presidente e Vice Presidente del Consiglio dell'Unione - Conferenza dei Capigruppo

Art. 19 Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione viene eletto dal Consiglio dell'Unione nei primi due scrutini con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nel terzo scrutinio da tenersi nel giorno successivo è sufficiente la maggioranza assoluta del 50% + 1 dei componenti dell'assemblea dell'Unione. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti, a parità di voti è eletto il più anziano di età.

2 - La Presidenza provvisoria del Consiglio dell'Unione, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Sindaco (tra i componenti di diritto) che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di scrutatori.

3 - Eletto il Presidente del Consiglio dell'Unione si procede, solo successivamente, all'elezione di un Vicepresidente del Consiglio, con lo stesso criterio seguito nei commi precedenti per l'elezione del Presidente. La carica di Vice Presidente del Consiglio dell'Unione è subordinata a quanto previsto dall'art 11 comma 2.

4 - In caso di assenza e/o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dell'Unione e del Vice Presidente, la Presidenza dell'Organo sarà assunta dal Sindaco dei comuni associati più anziano d'età.

Art. 20 – Conferenza dei Capigruppo

1 - La Conferenza dei capigruppo dell'Unione è composta dal Presidente del Consiglio dell'Unione e dai capigruppo consiliari. Lo stesso organismo è convocato dal Presidente a sua discrezione o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

2 - All'atto della comunicazione di avvenuta proclamazione dei Consiglieri dell'Unione dei Comuni, da parte dei singoli municipi, gli stessi dovranno far pervenire al Segretario dell'Unione la dichiarazione di adesione ad un gruppo di appartenenza entro 10 gg successivi alla prima seduta utile. In mancanza di un'esplicita dichiarazione dei singoli consiglieri dell'unione gli stessi si considerano appartenenti al gruppo misto, fermo restando la facoltà, durante l'intera Legislatura, di effettuare qualsivoglia dichiarazione modificativa di adesione, successiva e sopravvenuta, ad un gruppo anche diverso da quello originario di appartenenza

3 - I gruppi consiliari devono essere formati da almeno due consiglieri, salvo la confluenza nel gruppo misto per chi non raggiunga questo quorum minimo.

4 - Al momento della formazione dei gruppi deve essere comunicata al Presidente del Consiglio dell'Unione la designazione del capogruppo.

5- La sede della Conferenza dei capigruppo è nel palazzo degli uffici del Consiglio dell'Unione, ma può essere convocata, ove necessario, ad horas anche presso la sede della Giunta dell'Unione dei Comuni.

Capo IV la Giunta, il Presidente e Vice Presidente

Art. 21 - Composizione e nomina della Giunta

1 - La Giunta dell'Unione è inizialmente composta dai 5 componenti di diritto Sindaci dei comuni associati, o amministratori in carica da loro delegati.

2 - La Giunta dell'Unione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, che rimangono in carica per un periodo di 12 mesi, individuati secondo il criterio di rotazione e della valorizzazione della rappresentanza dei singoli territori.

3 - Gli Assessori sono delegati e/o revocati, per le funzioni di competenza, con decreto del Presidente della Giunta dell'Unione, successivamente all'elezione del Presidente e del Vice Presidente da parte dell'organo esecutivo collegiale.

4 - Il Presidente dà comunicazione delle deleghe assessoriali assegnate (cfr. art. 21 comma 3) al Consiglio nella prima seduta utile.

5 - Il criterio di rotazione municipale del Presidente e del Vice Presidente è previsto a pena di inefficacia della elezione.

6 – Le sedute della Giunta dell'Unione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice, salvo diverse disposizioni di legge.

7 - In caso di eventuali future adesioni di nuovi comuni il numero dei componenti della Giunta verrà adeguato in modo corrispondente, analogamente si procederà a diminuire il numero dei componenti dell'esecutivo qualora un comune dovesse venire meno.

Art. 22- Competenze della Giunta dell'Unione

1 - La Giunta con il Presidente dell'esecutivo nell'amministrazione dell'Unione svolge attività di proposte al Consiglio a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di coadiuvare in specifiche materie di competenza dell'ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta.

5 - La sede della Giunta è a Laureana di Borrello.

6 - Alla prima seduta utile viene eletto il Presidente ed il Vice Presidente secondo i criteri sopra evidenziati. Tale seduta per le finalità di elezione delle cariche apicali viene convocata e presieduta dal componente tra i presenti più anziano d'età.

Art. 23 Presidente e Vice Presidente dell'Unione

1 - Il Presidente dell'**Unione dei Comuni Alta Piana del Mesima** ha il mandato che ha durata di 12 mesi.

2 - Il Presidente è legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategico, per la concreta attuazione degli atti dell'esecutivo e del Consiglio dell'Unione, nonché i loro risultati.

3- Qualora si verificano situazioni temporanee di assenza e/o in caso di impedimento relativo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

4 - In caso di impedimento assoluto, di decadenza, di sospensione disposta ai sensi di legge, che colpisce il Presidente e/o il Vice Presidente o le stesse figure istituzionali già elette in precedenza, subentrano sempre i rappresentanti legali della municipalità di appartenenza a tali organi che, ope legis, li sostituiscono e ne assumono la funzione per il periodo di tempo residuo previsto dal presente Statuto, in ottemperanza al criterio di valorizzazione e di rilievo delle singole rappresentanze territoriali (Laureana di Borrello – San Pietro di Caridà - Feroletto della Chiesa – Serrata – Candidoni).

5- Ai fini della compiuta rotazione delle rappresentanze territoriali, in ottemperanza ai criteri previsti dai commi precedenti, la legislatura dell'Unione dei Comuni deve computarsi, come completata, una volta che la rotazione sulla carica di Presidente e Vice Presidente dell'esecutivo siano state assunte da tutti i comuni facenti parte dell'**Unione Alta Piana del Mesima**, con decorrenza da computare dall'entrata in vigore del presente Statuto;

6 - Il Presidente dell'Unione fornisce periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, sull'andamento dell'Unione, redatti sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indirizzi politici-amministrativi indicati dal Consiglio.

Art. 24 - Competenze del Presidente dell'Unione

1 - Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione di Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e specificatamente gli sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
- b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle unioni comunali;
- c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;
- e) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio.
- f) provvede, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

2 - Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

Art. 25 - Dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1 - Le dimissioni del Presidente, indirizzate alla Giunta e comunicate al Consiglio, diventano irrevocabili, trascorsi giorni venti, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2 - Per la sostituzione, provvede la Giunta ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 21 comma 2;

3 - Identica procedura prevista dal precedente comma 2 viene seguita in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 26 - Principi della partecipazione

- 1 - Ai residenti nel proprio territorio, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.
- 2 - L'Unione riconosce altresì il diritto dei residenti e degli utenti, nonché delle formazioni sociali, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
- 3 - L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
- 4 - I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
- 5 - Il regolamento disciplina in particolare i modi di effettuazione dei *referendum*, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 27 - Referendum

- 1 - Il Presidente indice il *referendum* quando lo richiede il 15% dell'elettorato attivo complessivamente iscritto nelle liste elettorali di tutti i comuni dell'Unione, su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Il *referendum* è indetto altresì quando lo richiedono almeno 2/3 consigli comunali di comuni aderenti all'Unione.
- 2 - Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il loro costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla consultazione popolare, e debbono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, un funzionario indicato dal Presidente dell'Unione, nei modi e nelle forme previste da apposito regolamento, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.
- 3 - Non possono essere in ogni caso sottoposti a *referendum*:
 - a) Il presente statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b) Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) I provvedimenti riguardanti contribuzioni e tariffe;
 - d) I provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) I provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) Gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;

g) Attività meramente esecutive di norme statali o regionali ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva della provincia.

4 - Qualora il *referendum* sia indetto dal Consiglio, esso sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.

5 - La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

6 - Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del *referendum* entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Unione.

7 - Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su più di sei quesiti.

8 - Il *referendum* non può essere indetto nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

9 - Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 28 - Iniziativa popolare

1 - I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione, e gli operatori economici, che svolgono la propria attività produttiva entro gli ambiti territoriali della stessa Unione, possono proporre, nelle forme previste dal regolamento, agli organi dell'Unione istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso le segreterie dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni.

2 - I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno mille aventi diritto.

3 - Il Consiglio delibera sul merito del progetto non oltre tre mesi dalla data del deposito della proposta.

4 - Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 29 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1 - L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, anche, eventualmente, a mezzo stampa e tramite altri strumenti di informazione:

- a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;

- b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
- c) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- d) i criteri e la modalità di gestione degli appalti;
- e) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2 - A tal fine, provvede a costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi dei commi precedenti.

Art. 30 - Normativa applicabile

1 - Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 32 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31 - Principi generali

1 - L'assetto organizzativo dell'Unione si ispira a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

2 - Gli organi elettivi individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e definiscono le modalità di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento degli stessi.

3 - L'azione amministrativa tende al costante miglioramento nella qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione dell'azione amministrativa, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

4 - A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio personale, l'adozione di un assetto organizzativo fondato su tecniche gestionali improntate all'efficienza e alla misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei

5 - Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, l'Unione dà vita ad un processo di pianificazione strategica improntato su una metodologia di lavoro che tenda al

continuo miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 32 - Ordinamento degli uffici

1 - L'elaborazione del progetto organizzativo dell'Unione deve fondarsi su un approccio strategico riguardante gli ambiti funzionali dell'Unione, dell'intervento pubblico, e quindi in osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale, mirato a determinare le funzioni e i servizi rimessi all'amministrazione.

2 - Obiettivo primario dell'Unione è tradurre le esigenze del territorio di area vasta in programmi, progetti, servizi coinvolgenti altri soggetti istituzionali pubblici ed il settore privato.

3 - La razionalizzazione organizzativa deve pertanto attivarsi in un percorso che si sviluppa nelle seguenti fasi e relative attività:

- a) rilevazione e valutazione della situazione esistente;
- b) progettazione dell'assetto organizzativo;
- c) avvio ed implementazione dei processi organizzativi;
- d) verifica e riscontro del raggiungimento degli obiettivi di tipo organizzativo;
- e) eventuale riattivazione del processo, nel rispetto del principio della cultura organizzativa evoluta.

Art. 33 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1 - Lo schema organizzativo degli uffici è approvato con deliberazione della Giunta.

2 - Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.

3 - Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la dipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale ai propri fini.

4 - L'Unione e i Comuni, secondo le specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.

5 - Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 34 - Il Segretario

1 - L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari generali iscritti all'apposito albo che presta servizio presso uno dei comuni aderenti dell'Unione. Sono fatte salve diverse e sopravvenute disposizioni legislative o contrattuali.

2 - Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende con funzioni direttive anche allo svolgimento delle attività dei Responsabili e ne coordina la loro attività, fatta salva la possibilità di attribuire tale funzione ad un dirigente apicale; il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) roga, su richiesta dell'Unione, i contratti per i quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente;
- d) ricopre l'incarico di responsabile anti corruzione;
- e) ricopre l'incarico di responsabile della trasparenza qualora tale funzione non sia affidata ad un responsabile di Settore.

3 - Il Segretario viene nominato dal Presidente a inizio della legislatura per la durata della medesima. Il Segretario, durante il periodo dell'incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.

4 - Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione cui al comma 2, punto a), ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.

5 - In mancanza del Segretario dell'Unione, ad un dipendente dell'Unione vengono affidate transitoriamente le funzioni di verbalizzazione di cui al comma 2, punto a), del presente articolo.

Art. 35 - Direzione dell'organizzazione

1 - Il Presidente dell'Unione, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 32 del Tuel, come integrato dal comma 105 della legge n.56/2014, si avvale del Segretario di un Comune facente parte della stessa Unione o, in via subordinata, di altro Segretario disponibile ad assumere l'incarico de quo.

Art. 36 - Responsabili di servizio

1 - I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale,

2 - I dipendenti con le funzioni di responsabilità di servizio, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi elettivi, concorrono alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nella materie loro affidate.

3 - Spetta a chiunque eserciti funzioni direttive la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Presidente e dall'ufficio di presidenza, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.

4 – Compete, inoltre, a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto con riguardo alla generale organizzazione del personale rimesso alla sua gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi del programma dell'amministrazione.

5 - I dipendenti competenti ad adottare provvedimenti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva certezza dei criteri tecnici o della disciplina da adottare.

6 - I soggetti di cui al comma precedente sono altresì responsabili dell'efficace utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Unione.

Art 37 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1 - Il regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio alle dirette dipendenze del Presidente e della Giunta per l'attività di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite nei limiti dell'art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 38 - Servizi pubblici locali

1 - L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo II del presente statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali nelle materie attribuite alla propria competenza in una delle forme previste dalla legge, individuando quella più appropriata al caso concreto, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto, in ogni caso, delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai comuni partecipanti, nonché dei principi di sussidiarietà e concorrenza.

2 - L'Unione deve garantire che nella gestione dei servizi, diretta e indiretta, vengano fissate norme idonee ad assicurare, anche tramite eventuali carte dei servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.

3 - L'Unione non può revocare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni che vi partecipano senza il loro previo consenso.

4 - La successione dei rapporti relativi ai modelli di gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 6.

Art. 39 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione.

2. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.

3. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e a unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 40 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1- L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite;

2 - Le entrate dell'Unione in particolare sono costituite da:

- a) trasferimenti degli enti aderenti in relazione alle funzioni e ai servizi a essa affidati;
- b) introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a essa affidati;
- c) trasferimenti dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per lo svolgimento di funzioni trasferite o assegnate;
- d) eventuali contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti;
- e) rendite patrimoniali;
- f) accensione di prestiti;
- g) altri proventi o erogazioni disposti a qualunque titolo a favore dell'Unione.

3 - I contributi concessi per l'incentivazione delle gestioni associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

- a) alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
- b) al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
- c) alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

Art. 41 - Bilancio e programmazione finanziaria

1 - L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2 - Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale di durata triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 42 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1 - L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione;

2 - Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l'atto comporti impegno di spesa o

diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai responsabili dei servizi.

Art. 43 - Revisione economica e finanziaria

1 - Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Art. 44 - Affidamento del servizio di tesoreria

1 - Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

2 - I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Atti regolamentari

1 - L'Unione, indicativamente entro un anno dall'avvenuto trasferimento delle funzioni conferite, approva, ed in caso di necessità modifica, gli atti regolamentari propedeutici al corretto svolgimento della gestione associata delle funzioni conferite. Sino alla loro approvazione, sui singoli territori comunali, si applicano le normative regolamentari di ciascun Comune associato, in vigore sino al termine previsto per l'avvio della gestione associata.

2 - In ogni caso, ove assenti, fino all'emanazione di propri atti regolamentari in materia di:

- a) funzionamento degli organi deliberanti;
- b) di contabilità e bilancio;
- c) di personale e di organizzazione degli uffici;
- d) si applicano, se e per quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune Capofila di Laureana di Borrello o, in mancanza, si rinvia alle disposizioni di legge vigente in materia.

Art. 46 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1 - Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti acquisiti dai terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.

2 - In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 47 - Approvazione e modifiche dello statuto

1 - Per l'approvazione e le successive modifiche e/o l'integrazione del presente statuto sarà necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto e componenti del Consiglio dell'Unione.

2 - Lo statuto così modificato e/o integrato verrà inviato a tutti i Consigli Comunali per la conseguente presa d'atto.

Art. 48 - Norme finali

1 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

2 - Copia del presente statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione, dell'Unione e inviati alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alla Regione Calabria ed al Ministero dell'Interno.